



Comune di Saint-Christophe Commune de Saint-Christophe

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 62 del 27/11/2025

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAINT-CHRISTOPHE PER L'ADEGUAMENTO E L'AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI DESTINATI AL BANCO ALIMENTARE PER LA VALLE D'AOSTA, IN LOCALITÀ GRAND CHEMIN, STRADA SOGNO, NEL COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE. ANALISI ED APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventicinque, addì ventisette del mese di Novembre alle ore 17:30, nella Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Paolo Cheney in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, di prima convocazione.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Mauro Ravasenga.

Intervengono i Signori:

N	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	CHENEY PAOLO	Sindaco	X	
2	GIACHINO CORRADO DOMENICO	Vice Sindaco	X	
3	BARMASSE DINO	Consigliere	X	
4	GERBORE GIULIA	Consigliere	X	
5	CASOLA DAVIDE	Consigliere	X	
6	CHENEY MARCO	Consigliere	X	
7	MARTINI MASSIMO	Consigliere	X	
8	VIGLINO CRISTINA ROBERTA	Consigliere	X	
9	VIOT GIORGIA	Consigliere	X	
10	MENEGOLO ALESSIA	Consigliere	X	
11	MAFRICA GIORGIO	Consigliere	X	
12	PASQUETTAZ GIORGIA	Consigliere	X	
13	CHABLOZ FABRIZIO	Consigliere		X
14	DESANDRE' JOËL	Consigliere	X	
15	CUNEAZ HILARY	Consigliere	X	
16	DI FRANCESCO ENRICO	Consigliere	X	
17	ROUX MARIA CRISTINA	Consigliere	X	

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAINT-CHRISTOPHE PER L'ADEGUAMENTO E L'AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI DESTINATI AL BANCO ALIMENTARE PER LA VALLE D'AOSTA, IN LOCALITÀ GRAND CHEMIN, STRADA SOGNO, NEL COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE. ANALISI ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 177 del 1° dicembre 2022 con la quale la Giunta comunale ha approvato il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici pubblici;

VISTI i Decreti del Sindaco n. 2/2021 del 5 maggio 2021 con il quale veniva conferito l'incarico di Segretario del Comune di Saint-Christophe e degli adempimenti connessi all'Arch. Mauro RAVASENGA sino al rinnovo dei Consigli Comunali e n. 14/2024 dell'11 dicembre 2024 con il quale venivano conferiti gli incarichi ai responsabili dei servizi fino al 31 dicembre 2025;

RICHIAMATI:

- ☐ il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e [ss.mm.ii.](#);
- ☐ gli artt. 42, 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;
- ☐ il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n. 42” e [ss.mm.ii.](#);

VISTI i seguenti atti:

- ☐ deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20 dicembre 2024 concernente l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2025/2027 e del documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) triennio 2025/2027 e [ss.mm.ii.](#);
- ☐ deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 9 gennaio 2025 concernente l'assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L.R. 7/12/1998 n. 54 ed art. 169 del D.lgs. 267/2000 e [ss.mm.ii.](#);

VISTO il regolamento regionale del 3 febbraio 1999, n. 1 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta” per le parti ancora in vigore ai sensi della sopracitata L.R. 19/15;

RICHIAMATO l'art. 97 della Costituzione;

RICHIAMATE la Legge 241/90 e la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”;

RICHIAMATI gli artt. 21 e 23 della LR 54/1998;

VISTO il vigente Statuto comunale e, in particolare, l'art. 7 e l'art. 10 inerenti alle competenze del Consiglio e della Giunta comunali;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale ad assumere la presente deliberazione;

PREMESSO che il Comune di Saint-Christophe è proprietario di un immobile sito in loc. Le Grand-Chemin - Rue Sogno, n. 162/164, distinto in catasto al foglio 39, mappale n. 946, adibito a magazzino ed autorimessa i cui lavori sono stati ultimati e consegnati con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione in data 22 maggio 2018;

CONSIDERATO che il Comune, come avvenuto nel 2020, ha ancora la necessità di disporre, per il soddisfacimento dei propri fini istituzionali, soltanto di una parte del magazzino identificata al catasto al foglio 39, mappale n. 946, sub 1;

RICHIAMATO l'art. 118, comma 5, della Costituzione recante "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

RICHIAMATO l'art. 2 rubricato "Principi ispiratori" del vigente Statuto comunale che dispone quanto segue ai commi 1, 1-bis, 4 e 5:

1. *Il Comune esercita le funzioni di cui all'articolo 13 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 nell'ambito della propria autonomia organizzativa svolgendo servizi di competenza statale e promuovendo gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà. Tutela e promuove i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità ed alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione.*
- 1-bis *Il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale. Sostiene il volontariato e l'associazionismo.*
4. *Il Comune rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e dei privati che esercitano attività o svolgono servizi inerenti la popolazione del territorio.*
5. *Il Comune tutela la salute e la sicurezza sociale dei cittadini.*

PRESO ATTO che il Comune ha inteso concedere in locazione la porzione di capannone destinata a magazzino, che non era utilizzata ai fini istituzionali, ma decidendo che il conduttore dovesse avere una connotazione ed uno scopo sociale;

DATO ATTO, di conseguenza, che l'Amministrazione comunale ha bandito una procedura pubblica per l'individuazione del soggetto operante in capo sociale a cui locare il bene in parola, secondo le prescrizioni stabilite nel Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi;

RICHIAMATO, quindi, il Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27 febbraio 2025, visti, in particolare, i seguenti articoli del vigente regolamento comunale per la concessione dei beni immobili a terzi:

- 3 "Adempimenti preliminari all'assegnazione dei beni immobili";
- 4 "Finalità di assegnazione dei beni immobili",
- 5 "Assegnazione dei beni del patrimonio indisponibile e del demanio comunale per scopi sociali";
- 6 "Definizione di scopi sociali";
- 7 "Requisiti soggettivi";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta n. 111 del 12 dicembre 2019, avente ad oggetto "CONCESSIONE DI LOCALI ALL'INTERNO DEL CAPANNONE COMUNALE IN LOCALITA' LE GRAND CHEMIN - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E DETERMINAZIONI.";

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Associato Finanziario e Contabile n. 81 del 31 dicembre 2019 con la quale si aggiudicava la concessione del locale comunale ad uso deposito sito all'interno del capannone comunale in località Le Grand-Chemin – Rue Sogno n. 164, all'Associazione Banco Alimentare per la Valle d'Aosta – Onlus CF 91047050074, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025;

VISTO il contratto registrato in data 25/05/2020 con n. 390 con cui il Comune di Saint-Christophe ha dato in concessione il locale comunale ad uso deposito sito all'interno del capannone comunale in località Le Grand-Chemin – Rue Sogno n. 164, all'Associazione Banco Alimentare per la Valle d'Aosta – Onlus CF 91047050074, che all'art. 1 "Durata della Concessione" stabiliva che "La concessione avrà durata con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e termine il 31 dicembre 2025, eventualmente prorogabile, prima della scadenza, con atto amministrativo dell'Amministrazione comunale per ulteriore periodo.";

PRESO ATTO che il 31 dicembre 2025 è scaduto il primo periodo contrattuale;

VISTA la nota del 26/03/2025, acquisita agli atti in stessa data con prot. n. 3746, il Presidente dell'Associazione Banco Alimentare per la Valle d'Aosta, Marinella Ciarlo, ha espresso la volontà di prorogare il contratto in scadenza al 31 dicembre 2025, per un periodo di uguale durata;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, concedere la proroga del contratto di cui sopra per l'immobile sopra descritto, temporaneamente non utilizzato per fini istituzionali, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2031 all'Associazione Banco alimentare per la Valle d'Aosta Onlus riconoscendone l'appartenenza ai soggetti di cui all'articolo 7 del regolamento comunale sopra citato, secondo le modalità disciplinate al comma 1, punto 1 dell'articolo 6 dello stesso regolamento, al fine di conseguire gli scopi sociali di assistenza, sostegno o aiuto a categorie sociali particolarmente a rischio di emarginazione o appartenenti a fasce di popolazione deboli;

RILEVATO che essendo stati eliminati i vizi citati nella deliberazione della Giunta 111/2019 il canone non gode più della riduzione del 30% allora prevista, ma deve essere corrisposto interamente, ai sensi dell'articolo 3 del contratto, è fissato in € 57.000,00 (€ 9.500,00/anno per sei anni) escluse spese per utenze, spese di gestione, tasse e imposte, da pagarsi due volte all'anno (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre) mediante versamento presso la Tesoreria Comunale a seguito di emissione di pagoPA;

CONSIDERATO che la proroga avrà le stesse modalità e condizioni contrattuali:

1. Durata della concessione è stabilita nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2031 (durata 6 anni);
2. A garanzia del rispetto delle clausole e condizioni contrattuali il concessionario si impegna a consegnare al concedente all'atto della sottoscrizione dell'addendum una polizza fideiussoria per un importo di € 9.500,00 pari al valore annuale del canone di concessione con validità fino al termine della concessione;
3. L'imposta di bollo relativa alla presente è a carico esclusivo del concessionario (il Banco Alimentare per la Valle d'Aosta è esente dall'imposta di bollo e dalla tassa di CC.GG. ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 04/12/1997 n. 460 in quanto associazione di volontariato o.n.l.u.s.). L'imposta di registro si intende a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;

VISTA la deliberazione della Giunta n. 52 del 24/04/2025 avente ad oggetto "PROROGA CONCESSIONE DI LOCALI ALL'INTERNO DEL CAPANNONE COMUNALE IN LOCALITA' LE GRAND CHEMIN AL BANCO ALIMENTARE PER LA VALLE D'AOSTA - 01/01/2026 - 31/12/2031" nella quale si deliberava:

DI DARE ATTO che il contratto sottoscritto all'art. 1 "Durata della Concessione" stabiliva che "La concessione avrà durata con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e termine il 31 dicembre 2025, eventualmente prorogabile, prima della scadenza, con atto amministrativo dell'Amministrazione comunale per ulteriore periodo.";

DI DARE ATTO che il 31 dicembre 2025 scadrebbe il primo periodo contrattuale;

DI DARE ATTO che con nota del 26/03/2025, acquisita agli atti in stessa data con prot. n. 3746, il Presidente dell'Associazione Banco Alimentare per la Valle d'Aosta, Marinella Ciarlo, ha espresso la volontà di prorogare il contratto in scadenza al 31 dicembre 2025, per un periodo di uguale durata;

DI CONCEDERE la proroga del contratto di cui sopra per l'immobile sopra descritto, temporaneamente non utilizzato per fini istituzionali, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2031 all'Associazione Banco alimentare per la Valle d'Aosta Onlus riconoscendone l'appartenenza ai soggetti di cui all'articolo 7 del regolamento comunale sopra citato, secondo le modalità disciplinate al comma 1, punto 1 dell'articolo 6 dello stesso regolamento, al fine di conseguire gli scopi sociali di assistenza, sostegno o aiuto a categorie sociali particolarmente a rischio di emarginazione o appartenenti a fasce di popolazione deboli;

DI DARE ATTO che essendo stati eliminati i vizi citati nella deliberazione della Giunta 111/2019 il canone non gode più della riduzione del 30% allora prevista, ma deve essere corrisposto interamente, ai sensi dell'articolo 3 del contratto, è fissato in € 57.000,00 (€ 9.500,00/anno per sei anni) escluse spese per utenze, spese di gestione, tasse e imposte, da pagarsi due volte all'anno (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre) mediante versamento presso la Tesoreria Comunale a seguito di emissione di pagoPA;

DI DARE ATTO che la concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento comunale per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi, sono a carico del concessionario le spese relative alle utenze;

DI DARE ATTO che l'Ente, come previsto dall'art. 2, comma 2, secondo punto del Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi, può revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse, e come stabilito all'art. 13 del contratto;

DI DEMANDARE al Segretario l'adozione degli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento;

DI APPROVARE lo schema di addendum al contratto di concessione del locale sopra descritto, che si allega alla presente quale parte integrale e sostanziale;

DI AUTORIZZARE il Segretario ad inserire nell'integrazione al contratto definitivo le eventuali precisazioni, rettifiche ed aggiunte di dettaglio che riterrà necessarie per il perfezionamento del presente provvedimento;

DI INCARICARE il Segretario alla sottoscrizione dell'integrazione al contratto di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 10 dello statuto comunale;

PRESO ATTO che la concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento comunale per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi, sono a carico del concessionario le spese relative alle utenze;

VISTO l'addendum al contratto di concessione del locale sottoscritto in data 5 agosto 2025;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1597/2019 del 22 novembre 2019 si approva la stipula di una convenzione tra l'Amministrazione regionale, il CELVA e il Banco alimentare per il supporto finanziario a sostegno di specifiche iniziative di politica sociale e di sensibilizzazione nell'ambito delle attività del Banco alimentare per la Valle d'Aosta, ed atteso che la Regione autonoma Valle d'Aosta riconosce il valore del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale, liberamente costituiti, come espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e, salvaguardandone l'autonomia, favorisce il loro apporto originale e propositivo al conseguimento delle più ampie finalità sociali, culturali, civili e di protezione civile;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA (CELVA) n. 71/2019 del 5 novembre 2019 si approva la stipula della succitata convenzione tra l'Amministrazione regionale, il CELVA e il Banco alimentare e la successiva deliberazione del Consiglio di amministrazione del CELVA n. 77/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del rinnovo della convenzione per il sostegno e la qualificazione di specifiche iniziative di politica sociale e di sensibilizzazione nell'ambito delle attività del banco alimentare per la Valle d'Aosta per il triennio 2023-2025" nelle premesse si legge:

Premesso che:

- *il CELVA, la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Associazione di volontariato Banco alimentare per la Valle d'Aosta - Odv hanno sottoscritto una convenzione con il fine di sostenere e qualificare le attività del Banco alimentare per la Valle d'Aosta per il triennio 2020-2022;*
- *tale collaborazione è stata orientata a garantire un supporto finanziario istituzionale certo e costante a specifiche iniziative di politica sociale e di sensibilizzazione realizzate nell'ambito delle attività del Banco alimentare, al fine di ampliare sul territorio non solo la rete degli enti coinvolti, la quantità di derrate distribuite e il numero di indigenti assistiti, ma anche la conoscenza nella popolazione delle attività destinate a ridurre l'emergenza povertà mediante la riduzione dello spreco alimentare;*
- *con nota del 14 ottobre 2022, ns. prot. n. 2155/2022, il Banco alimentare per la Valle d'Aosta ha comunicato al CELVA e all'Assessorato regionale alla Sanità, salute e politiche sociali la propria richiesta di rinnovare, alle medesime condizioni in essere, la convenzione in oggetto per un ulteriore triennio;*
- *tenuto conto dell'attuale contesto economico e sociale del territorio valdostano, fortemente provato sia dalla congiuntura economica causata dall'aumento dell'inflazione e dei costi energetici in conseguenza degli equilibri politici internazionali che dal perdurare degli effetti della pandemia da COVID-19, nonché dell'incremento del numero di persone in condizione di difficoltà che si rivolgono al Banco alimentare per la Valle d'Aosta e della crescente difficoltà, da parte degli enti caritativi, di rispondere a tali aumentate esigenze, il Consiglio di*

Amministrazione del CELVA rileva l'importanza di continuare a sostenere e qualificare le attività del Banco alimentare per la Valle d'Aosta per il prossimo triennio.

Al punto 3. Oneri finanziari si legge:

- *gli oneri finanziari a carico del CELVA relativi alla deliberazione in oggetto troveranno copertura per un importo annuale di € 10.000,00 sui budget previsionali annuali del CELVA per gli anni di competenza.*

EVIDENZIATO che il Banco alimentare, associazione iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, si propone finalità di solidarietà rivolte alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno; nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'associazione intende contribuire alla soluzione dei problemi della fame, dell'emarginazione e della povertà mediante la raccolta di eccedenze alimentari e la redistribuzione delle stesse ad enti e iniziative che si occupano di assistenza e aiuto ai poveri e agli emarginati. L'associazione si occupa inoltre di promuovere tutte le iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità competenti nei confronti del tema della povertà e dell'emarginazione;

RICHIAMATA la legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" e la legge 19 agosto 2016, n. 166 "Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi" ed il Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017), introdotto dalla sopracitata legge delega 106/2016, che riordina e disciplina il vasto mondo degli enti del Terzo settore, ovvero organizzazioni non profit che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono i riferimenti nazionali per le attività di cui si tratta;

ATTESO che il sostegno alle attività oggetto della convenzione è in linea con i principi e gli indirizzi dello Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, dello Statuto del CELVA, dello Statuto del Comune di Saint-Christophe, nonché dei principi e degli indirizzi della Legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 recante "Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale";

DATO ATTO che le Amministrazioni coinvolte hanno l'opportunità di sostenere e qualificare le attività del Banco alimentare, volte ad alleviare le situazioni di emarginazione e di degrado, è orientata a garantire un supporto finanziario istituzionale certo e costante nel breve periodo, al fine di ampliare sul territorio della regione non solo la rete degli enti coinvolti, la quantità di derrate distribuite e il numero di indigenti assistiti, ma anche la conoscenza nella popolazione delle iniziative ed attività destinate a ridurre l'emergenza povertà mediante la riduzione dello spreco alimentare;

DATO ATTO che è indubbio il carattere meritorio delle attività già svolte negli scorsi anni dal Banco alimentare e gli esiti positivi che hanno caratterizzato le iniziative intraprese, con particolare riguardo alla "Colletta Alimentare" e alla raccolta "Donacibo";

VISTA la "Convenzione per il sostegno e la qualificazione di specifiche iniziative di politica sociale e di sensibilizzazione nell'ambito delle attività del banco alimentare per la Valle d'Aosta", sottoscritta tra la REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, il CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA e l'associazione di volontariato BANCO ALIMENTARE PER LA VALLE D'AOSTA - ODV, allegata alla presente a cui si rimanda per i contenuti, tra i quali si evidenziano:

1. gli impegni del Banco alimentare (art. 5);
2. gli impegni dell'Amministrazione regionale (art. 5) tra cui l'erogazione di risorse finanziarie annue pari a euro 3.000,00;
3. gli impegni del CELVA (art. 7) tra cui l'erogazione di risorse finanziarie annue pari a euro 10.000,00;

ATTESO che, alla luce dell'adesione del Banco Alimentare al Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 – Priorità 3, finanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), in qualità di Organizzazione partner Capofila accreditata presso AGEA, è previsto un significativo incremento dei beni di prima necessità in arrivo con conseguente fabbisogno di adeguati spazi di stoccaggio;

DATO ATTO Che il Comune di Saint-Christophe, con nota prot. n. 6939 del 06 giugno 2025, ha chiesto all'Amministrazione regionale, di finanziare un intervento straordinario ed urgente di adeguamento strutturale degli spazi attualmente utilizzati, ampliandone la superficie, dell'immobile adibito alle attività del Banco Alimentare, sito in Località Grand Chemin, Strada Sogno, nel Comune di Saint-Christophe;

ATTESO che l'intervento comporta, sulla base della lettera fornita dal Comune di Saint-Christophe di cui al precedente paragrafo, una previsione di spesa complessiva stimata in Euro 260.000,00: spese tecniche per la redazione dello studio di fattibilità, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento strutturale;

VISTA la legge regionale 28 luglio 2025, n. 22 recante "Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2025/2027. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni." che all'art. 10 rubricato (Contributo straordinario al Comune di Saint-Christophe per l'adeguamento e l'ampliamento degli spazi destinati al Banco alimentare per la Valle d'Aosta) dispone quanto segue:

Art. 10

(Contributo straordinario al Comune di Saint-Christophe per l'adeguamento e l'ampliamento degli spazi destinati al Banco alimentare per la Valle d'Aosta)

1. Per l'adeguamento e l'ampliamento degli spazi utilizzati per le attività del Banco Alimentare per la Valle d'Aosta è autorizzato, in deroga alla Lr. 48/1995, un contributo straordinario al Comune di Saint-Christophe di euro 30.000 nel 2025 e di euro 230.000 nel 2026.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, fa carico sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e alla sua copertura si provvede:

a) per euro 230.000 nel 2026 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A;

b) per euro 30.000 nel 2025 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'Allegato B.

ATTESO che il contributo regionale è concesso per l'adeguamento e l'ampliamento degli spazi utilizzati per le attività del Banco Alimentare per la Valle d'Aosta;

RICHIAMATA la LEGGE 27 luglio 1978 n. 392 recante "Disciplina delle locazioni di immobili urbani." In particolare il Capo II "LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE" in particolare i seguenti articoli:

Art. 27 (Durata della locazione)

La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.

La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile urbano, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere, all'esercizio di imprese assimilate ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile o all'esercizio di attività teatrali.

Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti.

Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.

Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.

È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.

Art. 28 (Rinnovazione del contratto)

Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere ((o all'esercizio di attività teatrali)), di nove anni in nove anni; tale

rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.

Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti.

Art. 38 (Diritto di prelazione)

Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione.

Il conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli. ((21))

Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare.

Nel caso in cui l'immobile risulti locato a più persone, la comunicazione di cui al primo comma deve essere effettuata a ciascuna di esse.

Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai rimanenti o dal rimanente conduttore.

L'avente titolo che, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera avere rinunciato alla prelazione medesima.

Le norme del presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste dall'articolo 732 del codice civile, per le quali la prelazione opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

----- AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1992, n. 217 ha disposto (con l'art. 10 comma 2) che "gli immobili acquistati o realizzati in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 1 sono concessi in locazione alle amministrazioni destinate. In caso di successiva vendita il termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di prelazione, stabilito dall'articolo 38, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è elevato a centottanta giorni".

Art. 40 (Diritto di prelazione in caso di nuova locazione)

Il locatore che intende locare a terzi l'immobile, alla scadenza del contratto rinnovato ai sensi dell'articolo 28, deve comunicare le offerte al conduttore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto di locazione dovuti a risoluzione per inadempimento o recesso del conduttore o ad una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, relative al conduttore medesimo.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.

Egli conserva tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro un anno, ovvero quando il locatore abbia ottenuto il rilascio dell'immobile non intendendo locarlo a terzi, e, viceversa, lo abbia concesso in locazione entro i sei mesi successivi.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 1151 dell'11 agosto 2025 avente ad oggetto "Approvazione dei criteri e delle modalità per il trasferimento del contributo straordinario al Comune di Saint Christophe, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 22 del 28 luglio 2025 per l'adeguamento e l'ampliamento degli spazi destinati al Banco Alimentare per la Valle d'Aosta. Prenotazione di spesa." Allegata alla presente, che ha ottenuto il parere favorevole dell'Assemblea del CELVA nella seduta del 6 agosto 2025;

PRESO ATTO, quindi, dell'evidente importanza regionale della sede dell'Associazione banco alimentare presso il magazzino locato a loro favore dal Comune di Saint-Christophe;

DATO ATTO che è necessario approvare una Convenzione tra gli Enti per definire i rapporti relativi al trasferimento dei fondi previsti dalla l.r. 22/2025;

VISTA la bozza di convenzione, predisposta dagli uffici, composta da n. 11 articoli, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, meritevole di approvazione;

RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.”, in particolare l’art. 21, comma 2, lettera r) di seguito riportata:

Art. 21 (Competenze del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

r) approvazione di convenzioni;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale all’approvazione della Convenzione;

UDITO il Sindaco illustrare i contenuti della presente deliberazione;

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”, nonché ai sensi dell’art. 19-ter, comma 4 dello Statuto comunale reso dal Segretario;

VISTA l’attestazione di non rilevanza contabile resa dal Responsabile dell’Ufficio finanziario e contabile ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera B) del regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante “Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e dell’art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta”;

PROCEDUTOSI con votazione palese, espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti: n. 16 (assente Consigliere Fabrizio Chabloz)

Consiglieri votanti: n. 16

Voti favorevoli: n. 16

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse si intendono tutte richiamate e costituenti parte integrante della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che il contratto sottoscritto all’art. 1 “Durata della Concessione” stabiliva che “La concessione avrà durata con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e termine il 31 dicembre 2025, eventualmente prorogabile, prima della scadenza, con atto amministrativo dell’Amministrazione comunale per ulteriore periodo.”;

DI DARE ATTO che il 31 dicembre 2025 scade il primo periodo contrattuale;

DI DARE ATTO che con nota del 26/03/2025, acquisita agli atti in stessa data con prot. n. 3746, il Presidente dell’Associazione Banco Alimentare per la Valle d’Aosta, Marinella Ciarlo, ha espresso la volontà di prorogare il contratto in scadenza al 31 dicembre 2025, per un periodo di uguale durata;

DI DARE ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 24 aprile 2025 è stata concessa la proroga del contratto di cui sopra per l’immobile sopra descritto, temporaneamente non utilizzato per fini istituzionali, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2031 all’Associazione Banco alimentare per la Valle d’Aosta Onlus riconoscendone l’appartenenza ai soggetti di cui all’articolo 7 del regolamento comunale sopra citato, secondo le modalità disciplinate al comma 1, punto 1 dell’articolo 6 dello stesso regolamento, al fine di conseguire gli scopi sociali di assistenza, sostegno o aiuto a categorie sociali particolarmente a rischio di emarginazione o appartenenti a fasce di popolazione deboli;

DI DARE ATTO che essendo stati eliminati i vizi citati nella deliberazione della Giunta 111/2019 il canone non gode più della riduzione del 30% allora prevista, ma deve essere corrisposto interamente, ai sensi

dell'articolo 3 del contratto, è fissato in € 57.000,00 (€ 9.500,00/anno per sei anni) escluse spese per utenze, spese di gestione, tasse e imposte, da pagarsi due volte all'anno (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre) mediante versamento presso la Tesoreria Comunale a seguito di emissione di pagoPA;

DI DARE ATTO che la concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento comunale per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi, sono a carico del concessionario le spese relative alle utenze;

DI DARE ATTO che l'Ente, come previsto dall'art. 2, comma 2, secondo punto del Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di beni immobili a terzi, può revocare la concessione per ragioni di pubblico interesse, e come stabilito all'art. 13 del contratto;

DI DARE ATTO che l'addendum di rinnovo, integrativo del contratto, è stato sottoscritto in data 5 agosto 2025;

DI DEMANDARE al Segretario l'adozione degli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento;

DI APPROVARE la bozza di Convenzione, composta da n. 11 articoli, per regolare i rapporti tra Comun e Regione in merito all'erogazione dei fondi, che si allega alla presente quale parte integrale e sostanziale;

DI INCARICARE il Sindaco alla sottoscrizione dell'integrazione al contratto di concessione;

DI AUTORIZZARE il Sindaco ad inserire nell'integrazione al contratto definitivo le eventuali precisazioni, rettifiche ed aggiunte di dettaglio che riterrà necessarie per il perfezionamento del presente provvedimento;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:

- all'Amministrazione Regionale;
- al CELVA;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio finanziario contabile e al Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Segretario comunale;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità stabiliti dall'articolo 23 del d.lgs. 33/2013, in materia di "Amministrazione trasparente".

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Paolo Cheney

IL Segretario Comunale
Mauro Ravasenga

(atto sottoscritto digitalmente)